

DENUNCIA DI NASCITA (D.P.R. 3 NOME BRE 2000 N. 396)

Quando nasce un bambino è obbligatorio denunciarne la nascita, in alternativa, presso:

- la direzione sanitaria dell'ospedale entro 3 giorni dall'evento
- l'ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori entro 10 giorni dall'evento.

In caso di non rispetto dei termini di legge (es. causa motivi di salute della puerpera, del neonato, della mancata conoscenza della legge italiana o per mera dimenticanza, ecc.) la denuncia di nascita tardiva deve essere resa esclusivamente nel Comune di nascita presentandosi con l'originale dell'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.

La denuncia può essere effettuata indistintamente da uno dei genitori; se i genitori non sono coniugati, è necessaria la presenza di entrambi.

In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata o in altro luogo non di cura (es. in pubblica via), l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi se hanno residenze diverse, portando sempre l'originale dell'attestazione del sanitario intervenuto per accertare l'avvenuto parto.

I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

I figli nati da cittadini italiani potranno avere, su comune accordo di entrambi i genitori, il cognome paterno oppure aggiungere al cognome paterno quello materno (Circolare n. 1/2017 del Ministero dell'Interno).

I figli nati da cittadini stranieri potranno avere il cognome scelto dai genitori secondo la legge del paese di appartenenza come previsto dalla Legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Con il certificato di nascita rilasciato dal Comune, i genitori potranno recarsi alla ASL con sede in Legnano (entrata nuova – da via Canazza - del vecchio ospedale) per la scelta del pediatra.

Il codice fiscale del neonato verrà successivamente spedito a cura dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza dichiarato dai genitori; su richiesta lo scrivente ufficio potrà rilasciarne copia.

NASCITE ALL'ESTERO

L'Ufficio di Stato Civile è competente sulla trascrizione dell'atto di nascita avvenuta all'estero su richiesta di parte o dei Consolati Italiani all'estero.

Gli atti di nascita formati all'estero e relativi a cittadini italiani, devono essere trasmessi al Comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all'AIRE per la trascrizione, normalmente tramite il Consolato Italiano competente (di residenza dell'interessato o nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati) oppure presentandoli direttamente al Comune italiano di appartenenza.

Gli atti di nascita dei cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana sono trascritti su richiesta della parte interessata (il titolare del documento se maggiorenne, i genitori o chi ne fa le veci per i minorenni), allegando all'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, l'atto **originale** rilasciato dallo Stato dove il cittadino è nato. Il suddetto atto di nascita deve essere tradotto in italiano ed avere tutte le legalizzazioni di rito.